

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCCINI, ROSSI DORIA, ZUCCALÀ, SIGNORI, LICINI, STIRATI, CUCINELLI, CIPELLINI e MINNOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1974

Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817,
sulla proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della legge n. 817 del 1971 ha fatto sorgere non pochi quesiti e perplessità in ordine al diritto di prelazione spettante al coltivatore diretto del fondo oggetto della vendita o spettante ai confinanti del fondo stesso.

La varietà dei casi, che offrono le nostre campagne, impone al legislatore una più accurata ed oculata casistica, orientata su due principi fondamentali:

a) il diritto in oggetto può essere vantato solo dai coltivatori diretti;

b) la necessità di concretizzare sempre meglio il principio costituzionale secondo cui la proprietà ha valore nel modo come essa assolva ad una funzione sociale.

È urgente favorire coloro che vogliono ed hanno la capacità di lavorare la terra. Il discorso diventa più pressante di fronte ai milioni di ettari di terreno lasciati incolti e di fronte alle grosse importazioni di generi alimentari, che il nostro Paese è costretto a fare.

Con il disegno di legge, che si ha l'onore di presentare, non si vuole soltanto favorire

la formazione della proprietà contadina, ma anche contribuire a fare della stessa proprietà un'impresa funzionale.

Partendo dal presupposto della nozione di coltivatore diretto, data dall'articolo 1 (terzo comma) della legge 25 giugno 1949, n. 353, e dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (forza lavorativa del coltivatore e del suo nucleo familiare, che costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo), in considerazione della polverizzazione della proprietà in agricoltura, con l'articolo 1 si è inteso allargare la sfera dei legittimati a chiedere la prelazione, comprendendovi anche le cooperative di salariati fissi e di altri lavoratori manuali della terra.

Con l'articolo 2 si sono specificati i casi in cui non può operare la prelazione, casi che debbono essere oggetto della massima attenzione.

Con gli articoli 3, 4 e 5 è stata anche regolamentata l'ipotesi di più confinanti, che siano in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione ed è stato chiarito lo stesso concetto di terreni confinanti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È necessario affermare che le norme in oggetto sono state già ampiamente discusse in seno alla Commissione agricoltura del Senato e che era stato preparato un articolo sul disegno di legge n. 870, ma, alla fine, contrasti di impostazione hanno arenato il lavoro.

Il disegno di legge, che si propone, vuole essere un ulteriore contributo per i problemi in esame e suggerisce un'innovazione, che appare quanto mai indispensabile.

Per le condizioni in cui versa l'agricoltura italiana appare come un vero e proprio reato ai danni della collettività di lasciare volontariamente incolti i nostri fondi. Si ricordano i numerosi casi di cittadini che emigrano o che hanno trovato altro lavoro. Altre volte si lasciano i terreni incolti per l'esigua estensione o per i costi in continuo aumento.

Appare indispensabile, per aumentare la produzione, che detti terreni siano acquisiti,

anche in forma forzosa, da aziende condotte da coltivatori diretti che abbiano la capacità di coltivarli o siano acquisiti dagli enti di sviluppo in agricoltura, che li potranno poi cedere a coltivatori diretti.

Per raggiungere tali obiettivi è stato predisposto l'articolo 8, che demanda agli organi regionali i provvedimenti necessari sia sotto il profilo della vendita forzata, sia sotto il profilo della forzata costituzione di un rapporto di affitto.

Il disegno di legge si chiude con le disposizioni finanziarie dirette ad aumentare il fondo di rotazione, previsto per l'accensione dei mutui; per dare la possibilità finanziaria agli enti di sviluppo di acquistare le proprietà incolte o per incrementare le attività dirette alla costituzione ed al potenziamento delle cooperative agricole.

Si confida nel sollecito ed unanime consenso degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono sostituiti dal seguente:

« Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono, il quale, dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, abbia stipulato un contratto o iniziato un rapporto di mezzadria o colonia;

2) a cooperative di salariati fissi e di altri lavoratori manuali della terra, anche se costituite dopo la notificazione della proposta di alienazione, purchè si tratti di lavoratori operanti sui fondi oggetto della proposta da almeno due anni precedenti la data della notificazione medesima;

3) al coltivatore diretto, proprietario da oltre un biennio di terreni confinanti con il fondo oggetto della proposta di alienazione, che abbia effettivamente tenuto in attività di coltura detti terreni, a condizione che sul fondo offerto in vendita non siano insediati affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, enfiteuti coltivatori e da essi non sia stato esercitato il diritto di prelazione oppure sia stata espressa formale rinuncia ».

Art. 2.

Il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita non ha diritto di prelazione, oltre che nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, numero 590, nelle seguenti ipotesi:

a) se l'acquirente del fondo è parente o affine entro il terzo grado del venditore o è componente da almeno cinque anni del suo nucleo familiare, purchè sia coltivatore

diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

b) se la capacità lavorativa del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti e quella della sua famiglia, valutate ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, non è sufficiente per la coltivazione diretta del fondo offerto in vendita;

c) se il fondo offerto in vendita è costituito da un appezzamento fornito di casa di abitazione, nel quale il valore e la funzione del fabbricato sia prevalente rispetto alla superficie del fondo stesso, purchè il fondo non venga scorporato da maggiore estensione di terreno di proprietà del venditore;

d) se il fondo offerto in vendita è un « maso chiuso » regolato dalle norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

Nel caso che più confinanti siano in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di prelazione può essere esercitato nell'ordine:

a) dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, che ivi risieda stabilmente in un fabbricato rurale, sebbene tale fabbricato sia contrassegnato da separata particella catastale, non direttamente confinante con il fondo offerto in vendita;

b) dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante avente maggiore estensione.

Art. 4.

Non possono essere presi in considerazione, agli effetti del diritto di prelazione di cui alla presente legge, i terreni confinanti in un solo punto o per un tratto di confine non superiore a dieci metri.

Non si considerano fra loro confinanti i fondi, che risultino separati da linee ferroviarie e tranviarie, da autostrade, strade nazionali, provinciali e comunali e da canali, purchè risultanti in catasto.

Art. 5.

In caso di parità di condizione fra più domande di prelazione da parte di coltivatori confinanti, spetta alla Giunta regionale competente per territorio accertare a quale richiesta debba essere data la precedenza, tenendo conto della capacità lavorativa dei richiedenti e delle rispettive famiglie, della maggiore rispondenza agli interessi della produzione agricola per il migliore accorpamento e per la realizzazione di dimensioni e strutture aziendali più efficienti ed economiche.

Art. 6.

Per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coltivatori diretti confinanti si osservano le norme di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, ai commi quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, nonchè le disposizioni degli articoli 9 e 10 di quest'ultima legge.

Ai fini dell'accertamento della qualifica di coltivatore diretto dei proprietari dei terreni confinanti, il proprietario del fondo offerto in vendita ha diritto di consultare gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune in cui è sito il fondo, oppure può chiedere il riscontro dei nominativi dei confinanti, risultanti dai documenti catastali, al Servizio contributi agricoli unificati.

I confinanti, aventi diritto di prelazione, possono rinunciare ai diritti loro spettanti con dichiarazione resa per iscritto e con firma autenticata da pubblico ufficiale.

Art. 7.

All'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di vendita contemporanea di più fondi, sui quali siano insediati più mezzadri, coloni, compartecipanti, enfiteuti o affittuari coltivatori diretti, il diritto di prelazione può essere esercitato sia da ciascuno

di essi per il fondo rispettivamente coltivato, sia congiuntamente per l'intero complesso di fondi, sia in parti uguali, sia in proporzioni diverse indicate dagli acquirenti ».

Art. 8.

Qualora un fondo agricolo sia rimasto incolto per un biennio per motivi dipendenti dalla volontà del proprietario, il confinante coltivatore diretto, che abbia capacità lavorativa in proprio o unitamente al nucleo familiare, tale da costituire almeno un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione, può chiedere l'acquisizione forzata in proprietà o a titolo di affitto a lungo termine del fondo stesso.

Sulla domanda, accompagnata da un programma di accorpamento e sviluppo fondiario e di produzione agricola, decide il presidente della Giunta regionale competente per territorio con decreto motivato.

Con il decreto in oggetto il presidente della Giunta regionale determina il congruo prezzo spettante al proprietario. In caso di costituzione di rapporto di affitto si applicano le norme vigenti per l'equo canone.

Uguale facoltà spetta agli enti di sviluppo agricoli, che potranno esercitarla indipendentemente dall'ubicazione dei fondi lasciati incolti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni emaneranno le norme di attuazione, ivi comprese quelle relative all'assegnazione in proprietà o in concessione dei fondi acquisiti dagli enti di sviluppo, da destinare a cooperative di coltivatori diretti, ad associazioni di coltivatori diretti o a singoli coltivatori diretti.

Art. 9.

I terreni acquistati a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla presente legge o acquistati dai coltivatori diretti ai sensi dell'articolo precedente e quelli confinanti preposseduti sono soggetti per dieci anni a vincolo di indivisibilità ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Le disposizioni dello stesso articolo si applicano anche per l'eventuale revoca del vincolo.

Art. 10.

I terreni acquistati come dalle precedenti disposizioni non possono essere alienati per dieci anni, salvo il caso di permuta a scopo di ricomposizione fondiaria o di cessione per uno degli scopi previsti dalle norme concernenti il recepimento delle direttive comunitarie sulle strutture agricole.

In caso di alienazione in violazione del disposto del precedente comma o di destinazione del fondo ad usi diversi dalla coltivazione agricola e dall'allevamento, il mancato acquirente, che dimostri, con documentazione avente data certa, di aver stipulato un preliminare di compravendita anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione, ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente o da ogni altro successivo avente causa.

Lo stesso diritto spetta agli enti di sviluppo agricolo per i fondi acquistati dai coltivatori diretti o ceduti ai coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 11.

Il fondo di rotazione, istituito dall'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è incrementato fino a lire 45.000 milioni per gli anni 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978.

Per l'attuazione delle disposizioni, di cui al quarto comma dell'articolo 8 della presente legge è istituito un fondo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di lire 2.000 milioni per l'anno 1974 e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il limite di impegno è elevato a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978.

La ripartizione fra le Regioni è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni a bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.